

Regolamento del Tribunale federale (RTF)

Modifica del 24 novembre 2008

*Il Tribunale federale
ordina:*

I

Il regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006¹ è modificato come segue:

Art. 10 cpv. 2

² Il presidente del Tribunale federale partecipa alle sedute e alle decisioni della Conferenza dei presidenti con voto consultivo.

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c

¹ La Commissione amministrativa svolge i compiti previsti dagli articoli 15 capoverso 1 lettere d ed f e 17 capoverso 4 LTF. Essa è competente per adottare misure di sgravio temporanee, in particolare per:

- c. ridistribuire materie o gruppi d'affari per equilibrare la suddivisione del lavoro fra le corti.

Art. 24 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 26 cpv. 3–5

³ Le corti sono composte di cinque a sei giudici ordinari.

⁴ Alle corti composte di sei membri vengono assegnati due giudici di lingua francese, mentre alle corti composte di cinque membri vengono assegnati uno o due giudici di lingua francese.

⁵ Ad una corte è assegnato al massimo un giudice di lingua italiana.

¹ RS 173.110.131

Art. 29 cpv. 1 lett. g

¹ La prima Corte di diritto pubblico tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

g. *Abrogata*

Art. 34 lett. b–h

La prima Corte di diritto sociale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

- b. assicurazione contro gli infortuni;
- c. assicurazione contro la disoccupazione;
- d. assicurazione sociale cantonale;
- e. assegni familiari;
- f. aiuto sociale e aiuto in situazioni di bisogno secondo l'articolo 12 Cost.²;
- g. assicurazione militare;
- h. personale nel settore pubblico.

Art. 35 lett. f

La seconda Corte di diritto sociale tratta i ricorsi in materia di diritto pubblico e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:

- f. prestazioni complementari.

Art. 36 cpv. 4

Abrogato

Art. 41

Abrogato

Art. 42 Trasparenza e controllo della composizione dei collegi giudicanti
(art. 13 LTF)

¹ La Commissione amministrativa allestisce annualmente per la Corte plenaria una relazione sul rispetto dell'articolo 40 del presente regolamento basandosi sui dati delle corti.

² Il segretario generale rileva dati statistici atti a facilitare l'allestimento della relazione.

³ I dati statistici possono essere consultati da tutti i giudici ordinari. Tali dati sono loro comunicati, per quanto attiene alla loro corte, ogni tre mesi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

24 novembre 2008

In nome del Tribunale federale:

Il presidente, Arthur Aeschlimann

Il segretario generale, Paul Tschümperlin

